

Sentenza 204/2026
Repertorio 222/2026
Liq. Contr. 22/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale

così composto:

dott. Angela Coluccio	Presidente
dott. Daniela Cavaliere	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli atti relativi alla richiesta di apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della sovraindebitata **AMATI ROBERTA** (C.F. MTARRT83D46H501U) nata a Roma il 06.04.1983, residente in Roma, Via Vezio Crisafulli n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Arcuri e con l'assistenza del Dott. Massimiliano Brillì quale OCC nominato;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo



della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa autonoma che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, rappresentando in particolare:

-che la causa del sovraindebitamento è riconducibile all'esito negativo della gestione da parte dell'istante dell'attività alberghiera presso la struttura Albergo della Posta sita in Bracciano, che ha comportato notevoli esborsi economici a causa di emerse criticità strutturali dell'immobile, che hanno portato successivamente al fallimento dell'attività di ristorazione, avviata con investimenti rilevanti ma rivelatasi *"economicamente insostenibile per mancanza di visibilità commerciale e per l'elevata concorrenza locale, nonché il contesto territoriale scarsamente attrattivo dal punto di vista turistico, che ha limitato la domanda a soggiorni di breve durata e a clientela di passaggio"* (cfr. Relazione Gestore);

-che dunque la debitoria fa riferimento principalmente a Tributi e Contributi non rateizzati relativi all'attività di Ricezione Alberghiera svolta dall'istante con partita iva individuale, ora cessata;



-che ulteriori fattori dell'aggravamento della situazione economica della sovraindebitata sono stati la crisi economico-finanziaria del 2008, che ha inciso negativamente sui flussi turistici, la pandemia Covid-19, che nel 2020 ha determinato la sospensione dell'attività per lunghi periodi, con azzeramento dei ricavi e permanenza dei costi fissi, nonché da crediti insoluti di importo rilevanti, derivanti da comportamenti fraudolenti o inadempienti di clienti privati e soggetti istituzionali, risultati di fatto inesigibili nonostante l'attivazione di azioni legali;

-che il progressivo indebitamento cui l'istante ha fatto ricorso onde fronteggiare la crisi e garantire la continuità aziendale sino a determinare l'attuale condizione di sovraindebitamento è da considerarsi una conseguenza necessaria della gestione deficitaria dell'attività alberghiera, e non il risultato di un ricorso colposo o abusivo al credito;

Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da Relazione Integrativa del Gestore della Crisi):

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Tributi	340.221,11	44,95%	N/A	N/A
Contributi	242.892,63	32,09%	N/A	N/A
Sanzioni/interessi Tributi/Contributi	165.939,10	21,93%	N/A	N/A
Condanne Spese lite	5.249,74	0,69%	N/A	N/A
Debiti per le retribuzioni dei professionisti	2.527,00	0,33%	N/A	N/A



Data	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
	Tributi	1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR. PROV.LE I ROMA- UFF.TERR.ROMA 3 SETTEBAGNI	N/A	N/A	N.D.
	Contributi	3 - INPS - Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma	N/A	N/A	N.D.
	Tributi	4 - COMUNE DI BRACCIANO - UFFICIO TRIBUTI	N/A	N/A	N.D.
	Tributi	5 - REGIONE LAZIO DIREZ. BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI - REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	N/A	N/A	N.D.
	Contributi	2 - INAIL - SEDE DI ROMA CENTRO	N/A	N/A	N.D.
	Tributi	6 - Camera di Commercio di Roma - Diritto Annuale	N/A	N/A	N.D.
	Tributi	8 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - UFFICIO DELLE ENTRATE DI CIVITAVECCHIA	N/A	N/A	N.D.
	Tributi	9 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR PROV LE I DI TORINO- UFF TERR TORINO 1	N/A	N/A	N.D.
	Tributi	10 - Camera di Commercio di Roma (altri diritti)	N/A	N/A	N.D.
	Debiti per le retribuzioni dei professionisti	11 - Avv. Ugo Arcuri Advisor	N/A	N/A	N.D.
	Sanzioni Tributi	3 - INPS - Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma	N/A	N/A	N.D.
	Sanzioni Tributi	12 - Comune di Roma	N/A	N/A	N.D.
	Condanne e Spese lite	13 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA	N/A	N/A	N.D.
	Sanzioni Tributi	1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR. PROV.LE I ROMA- UFF.TERR.ROMA 3 SETTEBAGNI	N/A	N/A	N.D.
	Tributi	1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR. PROV.LE I ROMA- UFF.TERR.ROMA 3 SETTEBAGNI	N/A	N/A	N.D.

per una complessiva situazione debitoria pari a € 756.829,58.

Considerato che, l'istante ha rappresentato che l'ammontare della retribuzione media mensile percepita è pari a € 1.775,73 per l'attività di Guida Turistica (cfr. doc. 19, Relazione OCC), e che la quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento è pari € 1.511,00, € 264,73 mensili residui da destinare alla procedura (cfr. Relazione OCC);



Considerato che in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale l'istante ha rappresentato che:

-di non essere titolare di beni immobili registrati sul territorio;

-quanto ai beni mobili,

-di essere stata intestataria dei seguenti veicoli nel tempo poi dismessi:

1) Dacia Logan dal 06/06/2014 al 03/07/2019 targa DN183KH perdita di possesso per furto data 03/07/2019;

2) Opel Agila dal 23/05/2006 al 21/06/2018 targa CA939FF demolita in data 26/06/2018;

3) Autobianchi Y10 dal 28/10/2004 al 24/05/2006 targa AC242TL demolita in data 26/05/2006;

-attualmente, di condurre in comodato d'uso l'autovettura Fiat Panda Targa FB791FV dal 13/10/2025 con scadenza contratto 31/10/2031, conferita in comodato dalla sig.ra Uccelli Giancarla, madre della debitrice(cfr. doc. 10 Relazione OCC);

-il titolo di socia con quota al 33% dell'Associazione Culturale Scoprire Roma, di valore pari a zero, atteso che l'associazione non risulta avere un valore proprio e non è intestataria di beni, rispetto a cui dall'acquisizione dei bilanci 2022/2023 e 2024 (cfr. doc. 38-39-40, Relazione Gestore) si evincono delle entrate per il 2024 pari ad € 3.177,00 e delle uscite che assorbono pressoché tutte le entrate (cfr. doc. 55, Relazione Gestore);

-la figura di Amministratrice e socia della Cooperativa Turistica La Posta, società cessata in data 29/05/2024, con conseguente valore pari a zero della suddetta partecipazione(cfr. doc. 47, Relazione Gestore);

-il saldo dell'unico conto corrente aperto presso BBV, che alla data del 31.12.2025 reca un saldo pari a € 5.186,52, importo che sarà messo a disposizione della procedura;



-l'apporto di finanza esterna per un importo di € 3.000,00 messo a disposizione (cfr. dichiarazione sostitutiva doc. 79, Relazione Gestore) da [REDACTED]

[REDACTED],
di cui sono allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (cfr. doc. 75-76-77, Relazione Gestore), e l'estratto conto corrente (cfr. doc. 78, Relazione Gestore), somma che sarà messa a disposizione entro un mese dall'apertura della procedura;

-rilevato che, l'istante ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

che, dunque, la debitrice ha dichiarato di poter mettere a disposizione della procedura la somma mensile di € 264,73 per una durata della procedura di 36 mesi e un ammontare complessivo di € 20.893,66 da destinare ai creditori, non essendovi ulteriore attivo da liquidare oltre quello sopra menzionato unitamente alle giacenze del conto corrente e all'apporto di finanza esterna, come da attestazione ex art. 268 co. 3 e 269 co. 2 CCII;

pertanto, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dalla ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerga l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;



tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di

AMATI ROBERTA (C.F. MTARRT83D46H501U) nata a Roma il 06.04.1983, residente in Roma, Via Vezio Crisafulli n. 27-,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC - Avvocato dell'Avv. **Massimiliano Brilli** (CF: BRLMSM78M09H501L,), con studio in Roma, Foligno n. 3,

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;



d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

-entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

-entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

-entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;



- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

-riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;



che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 24.2.2026

Il Giudice estensore
dott. Francesca Vitale

Il Presidente
dott. Angela Coluccio

